COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 333

Votazione segreta:

PRESIDENTE 333

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini. (596) 334

PRESIDENTE 334, 335

BARTOLE, *Relatore* 334

CARONIA 334

BIASUTTI 334

ZACCAGNINI 335

MORELLI 335

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa. (549) 336

PRESIDENTE 336

ZACCAGNINI, *Relatore* 336

FEDERICI AGAMBEN MARIA 336

Votazione segreta:

PRESIDENTE 336

Risultato delle votazioni segrete:

PRESIDENTE 336

La seduta comincia alle 9.

LOPARDI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dossetti, La Pira, Pastore, Rumor, sono rispettivamente sostituiti, per l'odierna seduta, dai deputati Tomba, Piasenti, Gatto, Fina.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Il primo punto all'ordine del giorno reca la votazione segreta del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta di ieri.

Indico pertanto la votazione segreta sul disegno di legge: Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti e per i figli dei giornalisti professionisti (1281); e sulla proposta di legge Ferrarese, Ghislandi, Bottonelli ed altri: Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 (1217).

(*Segue la votazione*).

Le urne resteranno aperte. Proseguiamo intanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini. (596).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

L'onorevole Bartole, relatore, ha facoltà di riferire.

BARTOLE, *Relatore*. Io penso che le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge non possano non essere pienamente sottoscritte da noi. Questo disegno di legge riguarda precisamente la disciplina della produzione e della vendita degli estratti di carne, degli estratti vegetali, ecc., che dal punto di vista sanitario rappresentano un settore delicato della produzione e sul quale, ovviamente, le autorità non possono non esercitare uno stretto controllo e sulla produzione e sulla vendita.

In sostanza si tratta di modificare la legislazione attualmente vigente che è espressa dalla legge 13 giugno 1945, n. 1530, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1936, n. 398; modificarla nel senso di demandare il giudizio e le relative autorizzazioni di produzione di queste sostanze, anziché alle autorità periferiche, all'autorità centrale, cioè all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Ciò è necessario sia perché questi prodotti alimentari devono, secondo tassative prescrizioni del regolamento, corrispondere ad una determinata composizione qualitativa e quantitativa in materie proteiche, sia perché l'accertamento analitico deve essere rigoroso e quindi sottoposto al controllo dello Stato. A me sembra che questo criterio serva in sostanza a dare una maggiore garanzia ai cittadini consumatori.

Non sono d'accordo invece con il disegno di legge, circa l'articolo 2. Con questo articolo si dice che gli estratti e i prodotti affini, nonché le caratteristiche dei relativi recipienti e involucri, devono corrispondere a caratteristiche che saranno determinate nel regolamento. Ora, demandare al regolamento la fissazione delle caratteristiche di confezione che devono contraddistinguere i prodotti non mi sembra opportuno, dato il tempo che intercorre tra la pubblicazione della legge e quella del successivo regolamento, soprattutto perché potremmo avere in commercio dei prodotti corrispondenti a forme di composizione discutibili dal punto di vista sanitario. Dato che si tratta di prodotti riguardanti l'alimentazione e spesso anche di prodotti ricostituenti, a me pare che si debba tener presente ciò che viene detto nell'articolo 122 del testo unico sulla legge sanitaria del 1944 circa la preparazione delle specialità medicinali. Ora, avendo noi dei prodotti alimentari ma che servono soprattutto in caso di malattia, bisognerebbe prescrivere che sull'involucro siano indicate precisamente le composizioni qualitative e quantitative. Io ho voluto sentire il parere di qualche clinico e di qualche dirigente di laboratorio clinico provinciale i quali hanno frequentemente sottoposto alla loro indagine analitica questi prodotti alimentari. Tutti hanno riconosciuto l'opportunità che venga dichiarata, con norma immediata, la composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti. Perciò io proporrei a questo riguardo che venga richiamato in vita il terzo comma del vecchio articolo 2 della legge del 1935, il quale diceva che sui recipienti e sugli involucri devono essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o dei prodotti contenuti.

Un'ultima osservazione per quanto riguarda l'articolo 4 che stabilisce un'ammenda di 150 mila lire in caso di infrazione della legge. Ora, se facciamo un rapporto con la vecchia legge del 1935, la quale fissava un'ammenda di lire 5000, e se consideriamo che infrazioni di questa natura sono per lo più commesse da ditte industriali le quali possono pagare anche forti somme, e che tali infrazioni danneggiano la collettività, soprattutto i malati e i bambini, dobbiamo portare questa ammenda a 250 mila lire almeno.

CARONIA. Io la porterei a 500 mila lire.

BARTOLE, *Relatore*. Ad ogni modo io mi rimetto alla Commissione in merito alla fissazione di questa ammenda. Comunque, più forte sarà la pena e maggiore sarà la sicurezza che potremo avere in questo campo.

Con queste osservazioni credo che si possa approvare il disegno di legge.

BIASUTTI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su ciò che ha detto l'onorevole relatore in merito all'articolo 2 al quale egli è contrario. Io trovo pericoloso entrare in questioni di regolamento che ci porterebbero a discussioni estranee ai nostri principî.

BARTOLE, *Relatore*. Faccio presente che su questo disegno di legge è stato chiesto il parere della X Commissione, che è stato formulato dal collega Gasparoli, il quale con-

corda pienamente con le osservazioni che io ho fatto ora alla Commissione.

L'onorevole Biasutti dice che noi non possiamo discutere il regolamento. Siamo perfettamente d'accordo; però qui non si tratta di stabilire delle modalità, ma di rendere obbligatorio nella legge, come è avvenuto per la legge del 1935, che nella confezione di detti prodotti, sull'involucro che li contiene sia indicata la loro composizione qualitativa e quantitativa.

Questo criterio — ripeto — da un punto di vista sanitario, mi sembra assolutamente indispensabile, tanto più che bisognerebbe adeguare il regolamento del 1936 a quello che è stato il progresso scientifico in questo campo.

ZACCAGNINI. Sono perfettamente d'accordo sulle osservazioni fatte dall'onorevole relatore. Ritengo che il criterio di indicare sui recipienti i caratteri del prodotto contenuto risponda a serietà industriale e serva di garanzia al consumatore. Ritengo che non ci sia niente di peggio di dover usare un prodotto di cui è ignota la composizione quantitativa e qualitativa. Si tratta spesso di prodotti alimentari o medicinali che, se confezionati irrazionalmente, possono danneggiare la salute di chi li usa: e chi li usa può essere anche un bambino. Il genitore, il medico, o l'interessato stesso hanno tutto il diritto di assicurarsi del contenuto del recipiente e della composizione del prodotto.

MORELLI. Anch'io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole relatore. Soltanto esprimo una preoccupazione: noi certamente scontenteremo i produttori i quali, indipendentemente dalle ragioni di sicurezza e di garanzia che ha rilevato il collega, temono sempre che il loro prodotto possa essere confezionato da altri, tanto più se essi sono obbligati a renderne nota la composizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio.

Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti ».

Non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare. Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2:

« Gli estratti e di prodotti affini di cui al precedente articolo, nonché le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento ».

A questo articolo vi è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole relatore:

« Sui recipienti e gli involucri dovranno essere sempre indicati la natura e la composizione degli estratti o dei prodotti contenuti ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento ora letto.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'articolo 1, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sarà stabilito dal regolamento ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 che è del seguente tenore:

« Per la violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere stabilita dal regolamento stesso la pena dell'ammenda sino a lire centocinquantamila e la chiusura dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Su di esso è stato presentato un emendamento dall'onorevole relatore che propone di sostituire alla parola: « centocinquantamila » la parola « cinquecentomila ».

Nessuno chiede di parlare. Pongo in votazione l'articolo modificato nel senso indicato dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

« È abrogata la legge 13 giugno 1935, numero 1350, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quella della presente legge ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 6:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa. (549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zaccagnini.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ho già avuto occasione di riferire su questo disegno di legge nella seduta del 20 dicembre 1949, e pertanto non intratterrò nuovamente i colleghi per illustrarne la portata. Soltanto rinnovo la proposta di rinvio già formulata, in quanto ritengo che il disegno di legge debba essere modificato sostanzialmente. Tempo fa, questa Commissione ha approvato una legge riguardante i nuovi criteri per la assicurazione contro gli infortuni in agricoltura. Ai principî sanciti in quella legge deve uniformarsi anche il provvedimento attualmente in esame che, al contrario, contiene qualche norma in contrasto con i suddetti principî già approvati.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Mentre mi dichiaro d'accordo con la proposta di sospensiva dell'onorevole relatore, mi permetto chiedere un chiarimento. Per quali motivi, in rapporto all'età del deceduto, gli uomini hanno un risarcimento maggiore che non le donne?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Questa è appunto una delle lacune che il disegno di legge presenta e una delle ragioni per le quali io ne chiedo alcune modifiche. La norma cui la onorevole collega accenna fa riferimento alle tabelle annesse al testo unico delle leggi sanitarie che seguiva il criterio della distinzione fra uomini e donne, criterio che, come è noto, abbiamo mutato nella suaccennata legge riguardante gli infortuni in agricoltura. Ecco, dunque, un esempio pratico della necessità di aggiornare la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole relatore.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge n. 596, esaminato nel corso della presente seduta.

(*Segue la votazione*).

Risultato delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico i risultati delle votazioni segrete dei disegni di legge:

« Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti ». (1281):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini » (596):

Presenti	29
Astenuti	4
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge dei deputati Ferrarese, Ghislandi, Bottonelli ed altri:

« Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti o

riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 » (1217):

Presenti	32
Astenuti	4
Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

per il disegno di legge n. 596 i deputati: Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Caronia, Colleoni, Fassina, Federici Agamben Maria, Fina, Foresi, Gatto, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Lo Giudice, Lopardi, Mastino del Rio, Morelli, Moro Gerolamo Lino, Pallenzona, Preti, Rapelli, Repossi, Roselli, Sabatini, Storchi, Titomanlio Vittoria, Tomba, Valsecchi, Zaccagnini;

e inoltre:

per il disegno di legge 1281 i deputati: Grazia, Lizzadri, Nenni Giuliana;

e per la proposta di legge 1217 i deputati: Cornia, Piasenti, Cucchi.

Si sono astenuti:

per il disegno di legge 596 e per la proposta di legge 1217 i deputati: Grazia, Lizzadri, Nenni Giuliana, Venegoni.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI